

COMUNICATO UFFICIALE Protocollo n: 2335 del 13 LUGLIO 2017	NUMERO: 203 ANNO SPORTIVO: 2016/2017
PROPONENTE	CORTE FEDERALE DI APPELLO
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI	
ORGANI CENTRALI E PERIFERICI	
OGGETTO	
MOTIVAZIONI DECISIONE N° 39 CORTE FEDERALE DI APPELLO	
ABSTRACT	
MOTIVAZIONI DECISIONE N° 39 CORTE FEDERALE DI APPELLO IN MERITO AI RECLAMI PRESENTATI DAL PROCURATORE FEDEERALE E DAL SIG. WILLIAM GRIVEL AVVERSI LA DECISIONE N° 34/2017 DEL TRIBUNALE FEDERALE	
ALLEGATI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
SEGRETERIA CORTE DI APPELLO FEDERALE – SIG.RA ALESSANDRA ANDREONI	
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	
SEGRETARIO GENERALE – FRANCESCA VICI	

MOTIVAZIONI DECISIONE N° 39 DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale d'Appello presso la F.I.H. composta dai Sig.ri:

Avv. Juan José Di Nicco (Presidente)
Avv. Roberto Catucci (componente effettivo)
Avv. Maria Grazia Martinelli (componente effettivo)
Avv. Achille Reali (componente effettivo)
Avv. Ersilia Sibilio (componente effettivo)

deposita le motivazioni della decisione n° 39 del 5 luglio 2017.

Svolgimento del giudizio

Avverso la decisione del Tribunale Federale n° 34/2017 con cui il Sig. William Grivel è stato condannato alla sospensione da qualsivoglia attività federale per mesi dodici (12) in applicazione dell'art. 63 RDG "*Vilipendio della Federazione e degli Organi Federali*", hanno presentato reclamo la Procura Federale con atto del 22 maggio 2017, nonché il Sig. William Grivel con atto del 25 maggio 2017.

La Procura Federale chiedeva: "*in riforma dell'impugnata decisione del Tribunale Federale, voglia irrogare al Sig. William Grivel la sanzione della sospensione da qualsiasi attività federale per mesi tre (3) in ragione della violazione dell'art. 57 RDG FIH 2016, e per anni uno (1) e mesi nove (9) in ragione della violazione dell'art. 63, commi 1 e 2, RDG FIH 2016 e così per complessivi anni due (2) di sospensione laddove poi questa Corte Federale ritenesse di aderire a quanto prospettato dal Tribunale circa l'applicazione esclusivamente della sanzione prevista dal citato art. 63, in virtù anche di quanto previsto dall'art. 44, comma 1 RDG FIH 2016, per il quale "l'organo di giustizia in presenza di più infrazioni commesse nella stessa occasione dallo stesso agente, applica la sanzione per il fatto più grave aumentandolo fino al triplo", si insiste nella richiesta di applicazione della sanzione, per la violazione del citato art. 63, con irrogazione nei confronti del Sig. William Grivel della sospensione da ogni attività federale per anni uno (1) e mesi nove (9), ritenuto l'estrema gravità offensiva delle dichiarazioni contestate, che sono state indirizzate nei confronti dei preminenti Organi Federali, e tanto più gravi sia perché espresse da un candidato alla Presidenza federale che per la natura del mezzo di diffusione di massa (Facebook) utilizzato per manifestare le contestate dichiarazioni".*

Il Sig. William Grivel concludeva in via principale per il proscioglimento da tutte le incolpazioni, e: "*nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del Sig. Grivel in merito ai fatti p. e p. dall'art. 63, co. 2 RDG, di non doversi dare luogo alla continuazione prevista dall'art. 44 RDG (per effetto dell'inapplicabilità dell'art. 57) e, neanche, delle aggravanti previste dall'art. 47 lett. a e b perché inapplicabili al caso di specie. Si chiede, quindi, in via del tutto subordinata, il contenimento della pena nel minimo edittale.*"

All'udienza del 5 luglio 2017 comparivano l'Avv. Monaco e il Sig. William Grivel in persona, nonché il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio. Le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e il Sig.

Grivel leggeva e depositava una nota a propria firma, a seguito della quale l'Avv. Monaco integrava le conclusioni già rassegnate con la richiesta dell'applicazione delle attenuanti generiche.

Su invito della Corte, il Sig. Grivel provvedeva a sanare il difetto di procura, così come rilevato dal medesimo Collegio.

La Corte Federale quindi si riuniva in camera di consiglio a seguito della quale dava lettura del relativo dispositivo come pubblicato in data 6 luglio 2017, riservandosi il deposito delle motivazioni entro dieci giorni.

Motivi della decisione

Il reclamo della Procura Federale è parzialmente fondato, per cui merita accoglimento nei termini e per i motivi di seguito indicati.

Innanzitutto va rilevato che i fatti posti a fondamento dell'atto di deferimento, nonché della decisione del Tribunale, non sono contestati tra le parti così come è pacifica la provenienza delle dichiarazioni in capo al Sig. William Grivel.

In particolare la Corte, diversamente da quanto affermato dal Tribunale Federale, ritiene che anche le espressioni riportate su Facebook in data 19 ottobre 2016 configurano la violazione dell'art. 63 comma 2 del RDG, al pari delle altre contestate e sanzionate dal Tribunale Federale.

Invero l'espressione *"Ho volutamente iniziato il mio discorso in Assemblea tirando le orecchie al Presidente che, in quanto tale, avrebbe dovuto avere il buon gusto di limitarsi a verbalizzare gli atti.... Insomma puoi avere quarant'anni di carriera ma lo stile non lo compri. Il suo redarguirmi non ha fatto che avvalorare i miei sospetti riguardo all'esercizio del suo ruolo e per fortuna sono stati in molti ad avere apprezzato il mio gesto"*, oltreché denigratoria, lesiva della reputazione e dell'onorabilità del destinatario, nonché sideralmente distante dai principi di lealtà, correttezza e probità, tipici dell'ordinamento sportivo, concretizza senza alcun dubbio la fattispecie di cui all'art. 63 2° comma RDG.

Invero il Sig. Grivel non si è limitato a manifestare il proprio dissenso nei confronti del Presidente dell'Assemblea Elettiva, ma ha utilizzato espressioni sommarie e gratuite, manifestando così un atteggiamento di disistima e di disprezzo nei confronti dell'organo assembleare, arrivando addirittura a sollevare sospetti in merito all'imparzialità dell'esercizio del ruolo rivestito dallo stesso Presidente. Ciò evidentemente ha fatto sì che la condotta del Sig. Grivel trasmodasse nel vilipendio.

Il riconoscimento della violazione della norma sopra richiamata anche per il predetto comportamento, impone una rideterminazione della sanzione già inflitta dal Tribunale.

A riguardo non ci si può esimere dal considerare che, ai fini della quantificazione della sanzione in relazione alla gravità dei fatti contestati, occorre tenere in considerazione quanto dettato dall'art. 47 del RDG. Nella fattispecie la Corte ritiene di dover valutare:

1. la qualità personale del Sig. Grivel che non ricopre il ruolo di un semplice tesserato ma di un alto Dirigente di uno dei principali e storici Sodalizi dell'hockey su prato italiano;
2. l'intensità del dolo, individuabile nella sua condotta che si è manifestata in una serie di azioni, tutte tendenti a denigrare e vilipendere la Federazione ed i suoi organi più rappresentativi.

Viceversa il reclamo della Procura non può essere accolto in toto in quanto la richiesta di condanna per la fattispecie di cui all'art. 57 RDG FIH 2016 è da ritenersi assorbita nella più grave e specifica fattispecie disciplinata dall'art. 63 2° comma.

In ragione di quanto sopra, ritenuto il potere discrezionale riconosciuto dall'art. 46 RDG FIH 2016, considerato che la violazione dell'art. 63 comma 2 del RDG comporta una sospensione non inferiore a sei mesi sino a un massimo di due anni, questa Corte ritiene congruo irrogare al caso di specie la sospensione per mesi quindici (15).

Sulla base di quanto sin qui statuito e motivato, questa Corte rigetta il reclamo proposto dal Sig. Grivel, sia in relazione alla richiesta di proscioglimento che a quella di riduzione della sanzione, nonché a quella di applicazione delle attenuanti generiche effettuata, peraltro, solo in sede di udienza e non adeguatamente motivata.

Con riferimento a quest'ultimo punto questa Corte non può non rilevare che il reclamante si è limitato ad una mera richiesta di applicazione di tali circostanze senza addurre o evidenziare validi motivi per l'applicazione delle stesse.

Del resto l'intensità del dolo e la reiterazione della condotta lesiva da parte del Grivel si ritengono ostative al riconoscimento delle richieste attenuanti, per cui non può

giustificarsi una diminuzione della sanzione. E' appena il caso di rilevare, inoltre, che lo stesso Grivel risulta già sanzionato disciplinarmente dalla Federazione per altri fatti negli ultimi anni.

Infine, questo Collegio, a definitiva conferma della sospensione applicata, rileva altresì che il comportamento processuale tenuto dal Grivel non ha manifestato alcun tipo di pentimento o quanto meno di ripensamento rispetto agli atteggiamenti contestati nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello respinge il ricorso del Sig. William Grivel, accoglie parzialmente il ricorso presentato dal Procuratore Federale ed in riforma della decisione del Tribunale Federale condanna il Sig. William Grivel alla sospensione per mesi 15 (quindici) da ogni attività federale. Così deciso in Roma 6 -13 luglio 2017.

Così deciso in Roma 13 luglio 2017

Il Presidente

F.to Avv. Juan José Di Nicco

Componenti effettivi


F.to Avv. Roberto Catucci

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

F.to Avv. Achille Reali

F.to Avv. Ersilia Sibilio

Per la pubblicazione
Roma, 13 luglio 2017



Il Segretario Generale
Francesca Vici